

UN MONDO DI SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
VIA MICHELE PIRONTI 45 - 00165 ROMA (RM)
B000584193 del 12-10-2017

AML

Policy Antiriciclaggio

REVISIONI

Rev	Data	Descrizione
5	21.01.2026	Aggiornamento periodico (integrazione procedura violazioni in riferimento alla normativa antiriciclaggio) ed integrazione Prov. 144/24 IVASS
4	08.01.2025	Aggiornamento periodico

Steso e verificato da <i>Consulente Compliance</i>	ing. Francesco Netti	
Approvato dai Responsabili dell'attivit� di Intermediazione	Cognome	Nome
	GIUNCATO	VITTORIO
	Firma	

1. Premessa

1.1 Sommario

1. Premessa
 - 1.1 Sommario
 - 1.2 Scopo e campo d'applicazione
 - 1.3 Riferimenti normativi
2. Verifica requisiti dimensionali ed organizzativi
3. Autovalutazione
4. Politica Aziendale
5. Sistema di governo societario
6. Misure organizzative, operative e controlli
7. Formazione ed aggiornamento
8. Operatività dell'attività distributiva
 - 8.1 Adeguata Verifica della clientela
 - 8.2 Adeguata verifica rafforzata della clientela
 - 8.3 Vendita a distanza
 - 8.4 Segnalazione di operazioni sospette
9. Controlli operativi
 - 9.1 Controlli I livello
 - 9.2 Controlli II livello
10. Flussi informativi e monitoraggi
11. Comunicazioni e collaborazione con le Autorità
12. Conservazione della documentazione

1.2 Scopo e campo d'applicazione

Definire i requisiti aggiuntivi per i prodotti ramo vita al fine di rispettare gli adempimenti in materia antiriciclaggio.

1.3 Riferimenti normativi

D.Lgs. 231/07 "Decreto antiriciclaggio"

Regolamento IVASS 44/19 "Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela".

Provvedimento IVASS 111/21

"Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio".

Provvedimento IVASS 144/24

"Disposizioni per l'attuazione degli Orientamenti EBA sul governo societario riguardanti la prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo".

Il broker (da ora in poi "intermediario") ha inoltre l'obbligo di rispettare procedure e circolari richiamate negli accordi di distribuzione .

2. Verifica requisiti dimensionali ed organizzativi

Sulla base dei seguenti parametri:

premi lordi contabilizzati di propria competenza comunicati dalle imprese di assicurazione relativi all'ultimo biennio:	inferiore a 15 milioni di Euro
numero di addetti iscritti nella sezione E alla fine dell'anno precedente	inferiore a 30

l'intermediario non è quindi tenuto, in accordo all'art. 5 comma 2 e all'art. 8 comma 2 del Prov. IVASS 111/21, all'istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione revisione interna antiriciclaggio.

Si procede quindi ad applicare solo quanto previsto all'art. 12 comma 4 del Prov. IVASS 111/21.

Tale valutazione viene svolta con cadenza annuale.

Nel *verbale compliance* è stato individuato il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio secondo l'art. 6 del Prov. IVASS 144/24.

3. Autovalutazione

L'intermediario è escluso dall'obbligo di redigere l'autovalutazione del rischio di riciclaggio.

4. Politica Aziendale

I Responsabili dell'attività di intermediazione (da ora in poi "Responsabili") definiscono ed approvano i propri orientamenti strategici in materia di conformità alle normative in materia antiriciclaggio nel documento:

Regolamento Aziendale

elaborato secondo il principio di proporzionalità.

Tale Regolamento è riesaminato almeno annualmente e diffuso a tutto il personale.

5. Sistema di governo societario

Non è prevista l'istituzione di una funzione antiriciclaggio e di una funzione di revisione interna.

Al fine di attivare Sistemi di Controllo adeguati, i Responsabili hanno deciso di incaricare un *Referente compliance*, che assume l'incarico di verificare la conformità alle normative, anche in materia di antiriciclaggio, e che ha il compito di svolgere i controlli di II livello al fine di valutare l'adeguatezza dei controlli di I livello.

Il referente compliance si avvale di opportuni Addetti ai controlli interni, incaricati di svolgere i controlli di I livello.

In particolare, il referente compliance svolge le seguenti attività:

- a. si assicura che le disposizioni interne - inclusa la presente procedura - e le circolari richiamate negli accordi di distribuzione siano portati a conoscenza di tutti i collaboratori e dipendenti dell'intermediario, inclusi eventuali aggiornamenti/modifiche;
- b. svolge/supervisiona lo svolgimento delle attività di controllo descritte nei paragrafi successivi e l'adempimento di quanto previsto negli accordi di distribuzione attraverso comunicati/circolari e altra documentazione diffusa, coordinando gli eventuali addetti ai controlli I livello;
- c. predispone, ove necessario, la documentazione interna - incluse eventuali comunicazioni dirette ai dipendenti e ai collaboratori - in relazione alla mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al fine di assicurare omogeneità di comportamento, soprattutto in caso di operatività potenzialmente sospetta;
- d. verifica che i dipendenti e i collaboratori siano adeguatamente formati in tema di antiriciclaggio;
- e. in caso di più accordi di distribuzione, verifica, assieme alla struttura organizzativa preposta, i requisiti più stringenti da applicare in relazione alle informazioni e alla documentazione di supporto da acquisire, come definito dall'art. 12, comma 4, lettera c. Ciò avendo anche riguardo alle linee guida, ove presenti, richiamate negli accordi di distribuzione in relazione alla valutazione della coerenza delle operazioni poste in essere dalla clientela.

Si rimanda al *Verbale compliance* per l'identificazione degli incarichi assegnati e al mansionario per la definizione delle responsabilità di dettaglio assegnate.

6. Misure organizzative, operative e controlli

Appendici ai contratti

È compito del Referente Compliance predisporre specifiche appendici negli accordi con i collaboratori, anche orizzontali, in materia antiriciclaggio, in coerenza con quanto definito nei propri accordi di distribuzione.

Identificazione circolari antiriciclaggio applicabili

Il Referente Compliance, in collaborazione con il Consulente Compliance, mantiene aggiornato il documento:

Dichiarazione antiriciclaggio e antiterrorismo

per identificare e tenere sotto controllo le circolari applicabili, previsti negli accordi di distribuzione.

Tali circolari sono riesaminate dal Consulente Compliance, anche al fine di proporre alla parte sottoscrittrice dell'accordo di distribuzione osservazioni volte a migliorare le procedure e i controlli, provvedendo poi a proporre ai Responsabili e al Referente Compliance procedure interne coerenti, anche al fine di verificare che le procedure impostate garantiscono l'identità dei soggetti che hanno proceduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio, nonché la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Distribuzione circolari

Tali procedure sono inoltre distribuite a tutti gli addetti in formato cartaceo o digitale, mediante invio e-mail e/o accesso ai portali previsti.

Tutti gli addetti procedono quindi a sottoscrivere il documento (inserito nel fascicolo addetto):

Dichiarazione antiriciclaggio e antiterrorismo

contenente l'impegno a rispettare le normative e ad aver preso visione di tali circolari, impegnandosi a svolgere prontamente i corsi di aggiornamento obbligatori.

Il Referente Compliance verifica che tutti gli addetti abbiano opportunamente sottoscritto la presa visione di *Regolamento Aziendale* e *Dichiarazione antiriciclaggio e antiterrorismo* al fine di diffondere la cultura della

compliance in materia di antiriciclaggio.

Tale dichiarazione di presa visione del Regolamento Aziendale, contenente le regole di comportamento ai fini di prevenzione del rischio di riciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, è inserita come appendice degli accordi stipulati con il proprio personale.

Valutazione adeguatezza sistemi informativi

L'intermediario utilizza specifici sistemi informatici predisposti dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti, al fine di adempiere a quanto previsto dalle normative antiriciclaggio; di conseguenza, la valutazione dell'adeguatezza dei sistemi informatici utilizzati per adempiere alla normativa sull'antiriciclaggio è svolta direttamente dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti.

7. Formazione ed aggiornamento

Gli intermediari curano, con carattere di continuità, la formazione del personale sugli obblighi e sulle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, tenendo conto dell'evoluzione della normativa, delle procedure interne, nonché delle istruzioni, degli schemi e degli indicatori emanati dalla UIF.

Il Referente Compliance, o suo incaricato, verifica periodicamente l'effettuazione dei corsi antiriciclaggio da parte di tutti gli addetti.

8. Operatività dell'attività distributiva

8.1 Adeguata verifica della clientela

Gli addetti all'attività di distribuzione di polizze ramo vita si attengono alle istruzioni indicate nelle relative circolari in materia di antiriciclaggio previste negli accordi di distribuzione.

In particolare, gli addetti:

- a) identificano il cliente, il beneficiario, i rispettivi titolari effettivi e l'esecutore;
- b) verificano l'identità del cliente, del beneficiario, dei rispettivi titolari effettivi e dell'esecutore, nei casi in cui l'impresa abbia attribuito agli stessi anche lo svolgimento di talune fasi del processo di liquidazione della prestazione assicurativa;
- c) acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione richieste dall'impresa ai fini della valutazione del rischio associato al cliente;
- d) conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d'identità e dell'ulteriore documentazione acquisita per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a);
- e) mettono immediatamente a disposizione delle imprese documenti, dati e informazioni acquisiti per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, caricandoli nel portale documentale dell'impresa;
- f) svolgono un controllo costante sul comportamento tenuto - in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, o dell'instaurazione di rapporti continuativi - da ciascun soggetto, incluso il beneficiario, nei confronti del quale svolgono attività di distribuzione, inclusi i casi in cui
 - i. vengano distribuiti più contratti assicurativi, anche per conto di imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo, indipendentemente dalla circostanza che le stesse imprese vendano i prodotti intermediati in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi,
 - ii. l'intermediario assicurativo non svolga attività di distribuzione per conto dell'impresa che liquida la prestazione al beneficiario;
- g) danno notizia del comportamento tenuto dal cliente all'impresa di cui sono distribuiti i prodotti in conformità a quanto previsto nei relativi accordi e/o istruzioni;
- h) valutano se inviare una segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento.

8.2 Adeguata verifica rafforzata della clientela

Nei casi in cui vi siano fattori di alto rischio di riciclaggio, individuati dalla normativa vigente o dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti (ovvero in tutti i casi nei quali sussista sospetto di riciclaggio), l'intermediario verifica in aggiunta che siano raccolte, tra l'altro, informazioni aggiuntive circa l'origine dei fondi e del patrimonio, utilizzando la modulistica fornita dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti e seguendo le specifiche istruzioni da quest'ultima emanate.

Particolare riguardo dovrà essere posta alle istruzioni fornite dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti in materia di autorizzazione all'apertura del rapporto in relazione a soggetti PEP e residenti in paesi ad alto rischio di riciclaggio.

In caso di rilevazione di anomalie, essi vengono immediatamente portati a conoscenza del Referente Compliance.

8.3 Vendita a distanza

La vendita di prodotti assicurativi del ramo Vita non viene effettuato tramite tecniche di vendita a distanza.

8.4 Segnalazione di operazioni sospette

L'intermediario, nel corso dell'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, individua potenziali elementi di sospettosità, in tema di rischio di riciclaggio, relativi alla clientela e all'operatività posta in essere da quest'ultima.

L'intermediario adotta la procedura dell'impresa di cui sono distribuiti i prodotti in materia di segnalazione delle operazioni sospette.

Le operazioni sospette sono segnalate all'impresa di cui si distribuiscono i prodotti mediante procedura e modulistica da quest'ultima predisposta.

Le segnalazioni all'impresa devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena l'intermediario viene a conoscenza degli elementi per il quale è necessaria la comunicazione della SOS (Segnalazione Operazione Sospetta).

9. Controlli operativi

9.1 Controlli I livello

I controlli di I livello sono svolti dagli addetti all'attività di intermediazione, avvalendosi di sistemi informatici e di istruzioni predisposte dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti.

I sistemi informatici prevedono controlli bloccanti fino all'esito positivo dell'azione, oltre che controlli automatici.

9.2 Controlli II livello

Almeno ogni sei mesi il referente Compliance seleziona casualmente un numero significativo di polizze emesse, anche con l'ausilio dei sistemi informatici messi a disposizione dell'impresa di cui si distribuiscono i prodotti, al fine di valutare l'adeguatezza dei controlli di I livello, in accordo alle istruzioni definite dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti..

Tali controlli possono anche essere svolti direttamente dall'impresa di cui si distribuiscono i prodotti: in tal caso, il Referente Compliance ha l'incarico di attuare quanto richiesto e rispondere nei tempi e nei modi previsti.

Le anomalie vengono immediatamente portate a conoscenza del referente compliance, il quale, a sua volta, informa tempestivamente l'intermediario, che a sua volta informerà l'impresa di cui si distribuiscono i prodotti per le situazioni di gravi anomalie, in accordo alle istruzioni ricevute.

È compito dell'intermediario provvedere a segnalare ad IVASS tutte le violazioni commesse dai propri collaboratori, rientrando all'interno dei suoi obblighi di vigilanza.

Compito del Referente Compliance e dell'intermediario, in seguito all'evidenziarsi di anomalie, è comprendere il motivo per cui l'anomalia/violazione non è stata prevenuta nel controllo I livello, adottando opportune azioni correttive, in collaborazione e con il confronto con l'impresa di cui si distribuiscono i prodotti, con la quale si condivide l'obbligo di vigilanza.

10. Flussi informativi e monitoraggi

I flussi informativi che ricevono i Responsabili sono:

- risultati dei controlli trimestrali di II livello da parte del Referente Compliance;

al fine di adottare le opportune azioni correttive volte a prevenire le non conformità ed evitare il ripetersi di quelle rilevate.

L'intermediario non è tenuto ad elaborare flussi informativi periodici in materia autovalutazione del rischio di riciclaggio, in accordo al Provvedimento IVASS 111/21.

L'intermediario procede comunque a collaborare con l'impresa di cui si distribuiscono i prodotti in materia di monitoraggio periodici richiesti, in particolare per le misure di adeguata verifica rafforzata.

11. Comunicazioni e collaborazione con le Autorità

I Responsabili collaborano con le Autorità per tutte le questioni in materia antiriciclaggio.

12. Conservazione documentazione

L'intermediario si avvale delle imprese di cui si distribuiscono i prodotti per la conservazione di documenti, dati e informazioni, essendo stata prevista una clausola espressa nell'accordo di distribuzione per disciplinare l'attività di conservazione decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di distribuzione ed indipendentemente da qualsiasi operazione di ristrutturazione societaria dell'impresa o dell'intermediario oppure dalla cessazione dell'attività di intermediario assicurativo.